

Informativa alla Clientela

OGGETTO: *“Proroga sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle Regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e nei Comuni interessati da altri eventi calamitosi, quali: gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 in provincia di Modena; gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014, che hanno colpito diverse province venete; gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le Regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto”.* (L. 30 dicembre 2020, n. 178 - (G.U. n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46))

Ai sensi del **Decreto Legge 29 maggio 2018, n. 55 (G.U. n.170 del 24-7-2018)**, l'art. 14 *“Proroga di termini relativi a interventi emergenziali”*, comma 6, del Decreto Legge 30 dicembre 2016, n. 244 (G.U. n. 304 del 30-12-2016), convertito con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, è stato modificato.

In particolare, l'art. 1-bis *“Proroga delle sospensioni dei mutui”*, comma 1, lett. a), dispone che: *“All'art. 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al primo periodo, le parole: “31 dicembre 2018” sono sostituite dalle seguenti: **“31 dicembre 2020”**”.*

L'articolo 22 della **Legge 4 dicembre 2017, n. 172 (G.U. n. 284 del 5-12-2017)** dispone che *“Nei casi previsti dal comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, i beneficiari dei mutui o dei finanziamenti possono optare tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale, senza oneri aggiuntivi per il mutuatario. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le banche e gli intermediari finanziari informano i beneficiari, almeno mediante avviso esposto nelle filiali e pubblicato nel proprio sito internet, della possibilità di chiedere la sospensione delle rate, indicando costi e tempi di rimborso dei pagamenti sospesi, nonché il termine, non inferiore a trenta giorni, per l'esercizio della facoltà di sospensione. Qualora la banca o l'intermediario finanziario non fornisca tali informazioni nei termini e con i contenuti prescritti, sono sospese fino al 31 dicembre 2018, nelle ipotesi previste dal primo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016, ovvero **fino al 31 dicembre 2020**, nelle ipotesi previste dal secondo periodo del medesimo comma 6, senza oneri aggiuntivi per il beneficiario del mutuo o del finanziamento, le rate in scadenza entro la predetta data. Entro il termine del 30 giugno 2018, il Commissario straordinario del governo e l'Associazione bancaria italiana provvedono alla sottoscrizione di un accordo per la ridefinizione dei piani di ammortamento dei mutui e dei finanziamenti sospesi ai sensi dell'articolo 14, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19”.*

Inoltre, con la **Legge 28 marzo 2014, n. 50 (G.U. n.74 del 29-3-2014)** *“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 gennaio 2014, n. 4, recante disposizioni urgenti in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché altre disposizioni urgenti in materia tributaria e contributiva e di rinvio di termini relativi ad adempimenti tributari e contributivi”*, è stato introdotto il **comma “2-bis”**.

Tale comma prevede che *“I soggetti che abbiano residenza o sede legale o operativa in uno dei comuni di cui ai commi 1 e 1-bis e che siano titolari di mutui ipotecari o chirografari relativi agli edifici distrutti o inagibili, anche parzialmente, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito resa ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, hanno il diritto di chiedere alle banche o agli intermediari finanziari la sospensione, **fino al 31***

dicembre 2014, delle rate dei mutui in essere, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale”.

Tale termine (31 dicembre 2014) è stato successivamente prorogato più volte fino al 31 dicembre 2020 (termine da ultimo stabilito dall'art. 9-vicies sexies, comma 1, del D.L. 123/2019).

Ai sensi delle recenti misure introdotte con **L. 30 dicembre 2020, n. 178 - (G.U. n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46)**, “*Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023*”, **i commi 946-950** hanno disposto quanto segue.

In particolare:

- ai sensi del comma 946, L. 30 dicembre 2020, n. 178 - (G.U. n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46), “*All'articolo 14, comma 6, primo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: «31 dicembre 2020» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021»*”. **Pertanto, il comma 946 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui e dei finanziamenti nei territori delle regioni del Centro Italia (Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, limitatamente alle attività economiche e produttive, nonché per i soggetti privati per i mutui relativi alla prima casa di abitazione, inagibile o distrutta.**
- ai sensi del comma 947, L. 30 dicembre 2020, n. 178 - (G.U. n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. ordinario n. 46), “*All'articolo 2-bis, comma 22, terzo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, le parole da: «31 dicembre 2020» fino a: «secondo periodo del medesimo comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2021, nelle ipotesi previste dal primo periodo e dal secondo periodo del citato comma 6 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 244 del 2016»*”. **Pertanto, il comma 947 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione delle rate dei mutui o dei finanziamenti nel caso in cui i beneficiari non siano stati informati dalle banche e dagli intermediari della possibilità di chiedere la sospensione delle rate.**
- ai sensi del comma 948, L. 30 dicembre 2020, n. 178 - (G.U. n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. ordinario n. 46), “*Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dai commi 946 e 947, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.*”
- ai sensi del comma 949, L. 30 dicembre 2020, n. 178 - (G.U. n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46), “*Il termine di cui all'articolo 3, comma 2-bis, primo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2014, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2014, n. 50, è prorogato al 31 dicembre 2021*”. **Pertanto, il comma 949 proroga fino al 31 dicembre 2021 la sospensione del pagamento delle rate dei mutui in essere con banche e intermediari per i soggetti residenti nei Comuni interessati da altri eventi calamitosi, quali:**
 1. **gli eventi alluvionali del 17 e 19 gennaio 2014 (in provincia di Modena);**
 2. **gli eccezionali eventi atmosferici avvenuti tra il 30 gennaio e il 18 febbraio 2014 (che hanno colpito diverse province venete);**
 3. **gli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, che hanno colpito le regioni dell'Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.**
- ai sensi del comma 950, L. 30 dicembre 2020, n. 178 - (G.U. n. 322 del 30-12-2020 - Suppl. ordinario n. 46), “*Lo Stato concorre, in tutto o in parte, agli oneri derivanti dal comma 949, nel limite di spesa complessivo di 1.500.000 euro per l'anno 2021.*”

La richiesta di sospensione del pagamento delle rate dei mutui Banca del Mezzogiorno – Mediocredito Centrale S.p.A. dovrà essere avanzata alla stessa **entro il 2 marzo 2021.**

La richiesta di sospensione potrà riguardare:

- 1) **la sola quota capitale**
ovvero
- 2) **l'intera rata (quota interessi e quota capitale)**

A seguito della sospensione, per entrambe le opzioni, è prevista la ripresa del piano di ammortamento al termine del periodo di sospensione ed il corrispondente allungamento del piano di ammortamento per una durata pari al periodo di sospensione. Le garanzie in favore di Banca del Mezzogiorno- Mediocredito Centrale S.p.A. per l'adempimento delle obbligazioni poste a carico della parte mutuataria mantengono la loro validità ed efficacia.

Nel caso di sospensione dei mutui per i quali è prevista la rivedibilità del tasso a scadenze predefinite (cosiddetti mutui a tasso misto) le stesse saranno "traslate" per un periodo pari a quello della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 1): gli interessi maturati e dovuti per il periodo di sospensione verranno corrisposti alle scadenze originarie e calcolati secondo gli stessi parametri contrattuali sul capitale residuo così come rilevato alla data della sospensione.

Qualora si scelga l'opzione 2): il piano di ammortamento verrà sospeso per quota interessi e quota capitale e per il calcolo degli interessi maturati nel periodo di sospensione verrà applicato il tasso contrattuale al debito (capitale) residuo alla data di sospensione. In tal caso gli interessi maturati nel periodo di sospensione verranno rimborsati (senza applicazione di ulteriori interessi), a partire dal pagamento della prima rata successiva alla ripresa dell'ammortamento, con pagamenti periodici di quote di pari importo (aggiuntivi rispetto alle rate in scadenza ed in coincidenza con il pagamento delle stesse) per una durata che sarà definita dalla Banca sulla base degli elementi forniti dal mutuatario.

La sospensione **non comporta:**

- l'applicazione di commissioni o spese di istruttoria;
- la modifica dei tassi/spread applicati al mutuo;
- la richiesta di garanzie aggiuntive.

Durante il periodo della sospensione restano ferme e valide le clausole di risoluzione previste nel contratto di mutuo/finanziamento. La sospensione non comporta in alcun modo novazione del contratto medesimo.

In mancanza dei requisiti previsti, il diniego alla richiesta sarà comunicato al Cliente entro 15 giorni lavorativi successivi alla presentazione della domanda.

La sospensione dei pagamenti delle rate dovrà essere effettuata su richiesta scritta, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: bdm-mcc@postacertificata.mcc.it, o ancora meglio all'indirizzo e-mail: ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it secondo le seguenti modalità:

- compilando in ogni parte il modulo di richiesta allegato scegliendo il tipo di sospensione con cui si vuole aderire (intera rata o sola quota capitale);

- sottoscrivendo il modulo di richiesta allegato. Tale modulo dovrà essere sottoscritto da tutti gli intestatari, coobbligati, fideiussori e datori di ipoteca del mutuo rispetto al quale si richiede la sospensione delle rate.

Qualsivoglia ulteriore esigenza di chiarimento in relazione ai termini e modalità della sospensione dovrà essere effettuata su richiesta scritta a Mediocredito Centrale S.p.A., Chief Financial Officer – Unità Organizzativa Operation, Viale America, 351, 00144 - Roma, anticipata via e-mail all'indirizzo ugaf.gestioneфинanziamenti@mcc.it

Allegati:

- modulo di richiesta